



# STALKING

---

Francesco Del Franco

Stalking: termine inglese che indica una serie di condotte persecutorie

- in primis, “perseguitare” mediante tentativi di comunicazione verbale e scritta;
- compiere appostamenti ed intrusioni nella vita privata;
- generare stato di ansia e di paura;
- tenere comportamenti molesti e continui.

Lo stalking può essere frutto della sindrome del molestatore assillante.

# Vittima

- ◆ può essere di ambo i sessi, ma più di frequente è una donna (70/80% dei casi); nel 5/10% vittime sono minori, donne incinte o disabili;
- ◆ è condizionata in ogni aspetto della vita, sia personale sia professionale;
- ◆ è limitata la sua libertà e violata la sua privacy;
- ◆ spesso subisce uno stravolgimento dello stile e delle abitudini di vita:
  - cambiamento del numero di telefono
  - uso del cognome da nubile sul luogo di lavoro
  - cambiamento del lavoro e/o della casa
  - trasferimento in altra città o stato

# Stalker: tipologie

- ◆ **il “risentito”**: è uno stalker desideroso di vendetta; è un tipo di stalker pericoloso
- ◆ **il “respinto”**: è un ex partner che mira a ristabilire la relazione o a vendicarsi per l'abbandono
- ◆ **il “bisognoso d'affetto”**: è alla ricerca di una relazione con la vittima, come amicizia o amore
- ◆ **il “corteggiatore incompetente”**: è uno spasimante della vittima che però è sprovvisto di competenza relazionale con l'altro sesso
- ◆ **il “predatore”**: vuole avere rapporti sessuali con una vittima (che non conosce o di cui è solo amico); è il tipo di stalker più pericoloso

# Modus operandi dello “stalker”

- non è un fenomeno omogeneo, per cui non si può tracciare un “identikit” dello stalker
- stalker può essere chiunque: un amico, un collega, un vicino di casa, un collaboratore ...

Le condotte persecutorie sono:

inseguire, sorvegliare, pedinare,  
appostarsi sotto casa o sul luogo di lavoro;  
cercare il “contatto”, inviare di sms, mail, lettere;  
avere “incontri casuali” nei luoghi frequentati dalla  
vittima.

## Ammonimento

deve essere chiesto dalla vittima prima di proporre querela;

è un provvedimento amministrativo di competenza del Questore con cui il soggetto è ammonito e invitato a tenere una condotta conforme alla legge;

è emesso assunte le necessarie informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti (indicate dalla p.o.), entro un breve termine dalla presentazione della richiesta;

il verbale di ammonimento è notificato ad entrambe le parti;

se il soggetto ammonito continua a molestare la sua vittima, il reato diventa procedibile d'ufficio.

## AL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI XXXXX

Il/La sottoscritto/a XXXXXX nato/a a XXXXX il XXXXX residente a XXXXXX in qualità di *(se chi scrive è il congiunto o una persona legata da relazione affettiva)* non avendo ancora sporto querela per i fatti di seguito narrati,

### CHIEDE

che la S.V. proceda all'ammonimento nei confronti del Sig. XXXX il quale, con le proprie reiterate condotte ha cagionato a XXXXX un perdurante e grave stato di ansia/ timore/ paura, tale da ingenerare un fondato timore per la propria incolumità e costringerla ad alterare radicalmente le sue/proprie consuete abitudini di vita.

Narrazione dei fatti: XXXXXX

*[descrizione degli eventi, citare eventuali testimoni, allegare tutta la documentazione di cui si è in possesso (certificati medici, e-mail, fotografie, lettere, copia di sms ecc.), che sia idonea a documentare l'attività di stalking]*

Il/La sottoscritto/a, ribadisce la propria volontà affinché si proceda all'ammonimento verso il Sig. XXX significando che nei confronti del medesimo si riserva la facoltà di sporgere querela nei previsti termini di legge.

Luogo e data

VISTA la richiesta di ammonimento del 27.9.2011 presentata tramite la Stazione Carabinieri di  
da

nei confronti di

per atti persecutori subiti per i quali non ha, sino ad oggi,

inteso proporre querela;

ESAMINATA l'istanza e le successive integrazioni ove viene evidenziato che tali atti si sono concretizzati in molestie reiterate iniziate circa quattro anni fa e tuttora attuali, quali, ad esempio, atteggiamenti aggressivi e minacciosi ed anche sguardi ammiccanti, pedinamenti nelle vie del centro cittadino anche in presenza della figlia minore della richiedente, appostamenti sotto casa, presso lo stabilimento balneare frequentato dalla richiedente e dalla sua famiglia, dietro agli alberi nei pressi di un parco giochi, presso l'esterno e l'interno del luogo di lavoro della richiedente;

CONSTATATO che da una valutazione globale della condotta di sono emersi elementi e circostanze di cui all'art. 8 del D.L.23.02.2009 nr. 11;

CONSIDERATO che dette situazioni determinano un quadro compatibile con le ipotesi previste dal Decreto Legge nr. 11/2009, in particolare nell'aver cagionato a "un perdurante e grave stato di ansia e di paura", ingenerando "un fondato timore per la propria incolumità e di quella di un prossimo congiunto", con particolare riferimento alla figlia minore, visto che gli atti persecutori sono posti in essere dal anche in presenza della bambina, ed inoltre tali da costringere la richiedente "ad alterare le proprie abitudini di vita", considerato che la predetta, per il timore di incontrarlo, ha smesso di frequentare il parco giochi cittadino dove portava regolarmente la figlia, percorre strade diverse dalle solite, si è determinata a non frequentare più per la prossima stagione lo stabilimento balneare ove da anni trascorre parte dell'estate e dove durante la scorsa stagione si è sentita costretta a farsi accompagnare da parenti e familiari;

VISTO l'art. 8 co.2 del decreto legge nr. 11 del 23.2.2009 e ritenuta fondata l'istanza;

ATTESO che ai sensi dell'art.7 comma 1 L.241/90, non si è dato avviso dell'avvio del procedimento relativo al presente atto in quanto tale comunicazione avrebbe costituito un impedimento all'esigenza di celerità richiesta dal caso in questione



## AMMONISCE

ai sensi dell'art. 8 del decreto legge nr. 11 del 23.02.2009, a tenere una condotta conforme alla legge con l'avvertenza che, qualora, nonostante il presente ammonimento continui a mantenere nei confronti di comportamenti analoghi a quelli sopra indicati, sarà deferito alla competente A.G. ai sensi dell'art. 612 bis c.p., indipendentemente da un'eventuale atto di querela, attesa la procedibilità d'Ufficio del medesimo delitto nei confronti di soggetto già ammonito.

Lo stesso viene altresì reso edotto che la pena della reclusione fino a quattro anni, prevista per il delitto ex art. 612 bis, è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito, ai sensi del citato art. 8 D.L. 11/09.

## DELEGA

per la notifica del presente provvedimento un Ufficiale di P.S.-

Copia del presente viene rilasciata anche alle persone proponenti, come disposto dalla normativa in vigore.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Imperia entro il termine di gg. 30 dalla notifica ovvero entro 60 giorni al T.A.R. della Liguria.

## art 612 bis c.p. (“atti persecutori”)


Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno

in modo tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura

ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva

ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita

è punito, **a querela della persona offesa**, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

- 
- c.2. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona legata da relazione affettiva alla persona offesa
  - c.3. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, ovvero con armi o da persona travisata
  - Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore, di un disabile, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si procede d'ufficio
  - Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso da persona già ammonita e la pena è aumentata di un terzo

---

## Investigazioni di Polizia Giudiziaria

- raccolta di pregresse denunce, querele ecc.
- annotazioni degli organi di p.g. intervenuti
- assunzione di informazioni testimoniali

### È possibile ancora:

- condurre la vittima in ospedale (referti sanitari)
  - valutare l'allontanamento della vittima e dei figli (collocabili in comunità protetta)
  - allontanare lo stalker (art. 282 ter)
  - eseguire perquisizioni, ispezioni, individuazioni
  - eseguire intercettazioni nello stalking aggravato
-

# Misure a sostegno della vittima

Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono notizia di reato di cui all'art. 612-bis c.p. hanno l'obbligo di fornire alla vittima tutte le informazioni relative ai Centri antiviolenza presenti sul territorio (in provincia di Imperia nel capoluogo e a Sanremo), ed in particolare nella zona di residenza della vittima.

Gli uffici provvedono a mettere in contatto la vittima con i Centri Antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

# Conclusioni



prendere consapevolezza del problema;  
dare un “taglio” alla relazione;  
raccogliere più dati possibili su quanto subito;  
conservare lettere, mail, testi di sms;  
tenere un diario - ove è possibile - per ricordare gli eventi più importanti;  
sono tutti dati utili in caso di denuncia.

## ATTI PERSECUTORI (art. 612 bis c.p.)

### ASPETTI INVESTIGATIVI E AMMINISTRATIVI

*Presentazione tratta da quella di supporto all'intervento tenuto dal M.A.s.u.p.s. Francesco Del Franco in occasione dell'incontro di aggiornamento avvenuto il 4/5/2012 a Sanremo, organizzato dall'A.I.A.F. Liguria Sezione di Sanremo e Imperia e accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sanremo*